




COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

1° SETTORE "POLITICHE TERRITORIALI"

2° Servizio "Territorio e Ambiente"



**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2025

Indice Generale

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.....	3
Art. 2. Definizioni.....	3
Art. 3. Valutazione di impatto acustico.....	4
Art. 4. Valutazione di clima acustico.....	5
Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico.....	5
TITOLO II. CANTIERI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO.....	7
Art. 6. Criteri generali (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 11).....	7
Art. 7. Autorizzazioni per attività temporanee (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 15).....	7
Art. 8. Deroga in forma semplificata (D.P.G.R. 2/R/2014, Allegato 4).....	8
Art. 9. Deroga ordinaria (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 16).....	11
Art. 10. Manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico in aree di classe I e II.....	12
Art. 11. Manifestazioni ricorrenti nel territorio Comunale.....	13
Art. 12. Emergenze.....	13
TITOLO III. ALTRE ATTIVITÀ E DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 13. Disposizioni generali.....	14
Art. 14. Attività transitorie.....	14
Art. 15. Macchine da giardino e macchine agricole.....	14
Art. 16. Pubblicità con mezzi mobili.....	14
Art. 17. Allarmi acustici.....	15
Art. 18. Spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.....	15
Art. 19. Altre attività rumorose.....	15
Art. 20. Esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore.....	15
Art. 21. Sanzioni amministrative.....	16
Art. 22. Disposizioni transitorie, finali e rinvio dinamico.....	17

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze dell'Amministrazione Comunale in materia di inquinamento acustico richiamate dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*"; è stato redatto in conformità alla Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" con i relativi regolamenti e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 08 gennaio 2014, n. 2/R "*Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 89/98*" e al D.P.G.R. 07 luglio 2014, n. 38/R.
2. Il Regolamento è finalizzato a garantire il rispetto del diritto al riposo, al benessere, alla salute e alla qualità della vita dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente. Si applica a tutte le attività rumorose svolte sul territorio comunale, sia in ambito pubblico che privato, incluse le manifestazioni temporanee e le attività di cantiere. Per quanto non esplicitamente specificato si farà riferimento ai combinati disposti della normativa Regionale e Nazionale.

Art. 2. Definizioni

1. Per le definizioni tecniche per l'attuazione del presente Regolamento si fa riferimento a quelle riportate nell'art. 2 della Legge n. 447/1995 e del Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Allegato A, D.P.C.M. 14 novembre 1997, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, art. 2, D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 e tutti gli altri decreti attuativi.
2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) rappresenta il primo strumento di pianificazione a disposizione delle Amministrazioni per la gestione del rumore ambientale, finalizzato a stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale. Secondo tale Piano, il territorio Comunale risulta suddiviso in zone omogenee (con le relative classi acustiche di pertinenza). Ad ogni classe acustica sono assegnati i valori limite di immissione, emissione e differenziale, secondo le definizioni di cui alla già citata Legge 447/95, nonché le soglie previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*"; suddetto Decreto indica anche per ogni classe, i relativi valori di attenzione ed i valori di qualità.
3. Si definiscono attività rumorose di carattere permanente, regolamentate dalle suddette normative, quelle attività di carattere aziendale e produttivo ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale.
4. Le attività rumorose di carattere temporaneo, normate anche dal presente Regolamento, sono invece attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, e possono essere

autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, con le modalità previste dal presente Regolamento.

5. Sono fatte salve le disposizioni per le altre attività rumorose non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati, a cui sarà dedicato un apposito articolo.
6. Ulteriori definizioni non contemplate dalla normativa citata saranno direttamente indicate nel presente Regolamento.

Art. 3. Valutazione di impatto acustico

1. La valutazione di impatto acustico è uno strumento informativo redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, comma 6 della L. 447/95, Artt. 20-25 del D.Lgs. 42/2007) di cui devono dotarsi tutte le attività produttive, sportive, ricreative e commerciali (L. 447/95, art. 8, commi 2 e 4), compresi circoli privati e pubblici esercizi in cui siano installati macchinari, attrezzature e/o impianti rumorosi, impianti di diffusione sonora/elettroacustici, quali ad esempio DJ set, impianti TV esterni, altoparlanti e/o installazioni audio di qualsiasi tipo, fatte salve le semplificazioni previste dal D.P.R. 19/10/2011, n. 227¹ per le quali è dovuta un'asseverazione resa dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, tutte le attività di cui al comma precedente, sono tenute a trasmettere al SUAP Unione Valdera, la **valutazione di impatto acustico** ovvero di **dichiarazione ex D.P.R. n. 227/2011** se non precedentemente comunicata al SUAP Unione Valdera. Ogni qualvolta si presentino modifiche alle attrezzature, attività e dispositivi rumorosi tali da comportare variazioni sostanziali nella conduzione delle attività previste in termini di impatto acustico, è fatto obbligo presentare nuovamente la documentazione aggiornata.
3. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di fare ricorso alla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5 della L. 447/95** resa a firma congiunta del Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del titolare/legale rappresentante dell'attività, da trasmettere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento se non precedentemente comunicata al SUAP Unione Valdera.
4. Per sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto, si applica inoltre quanto previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, che stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora consentiti nei locali e gli obblighi per i gestori in relazione alla verifica di tali livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione.

¹Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447".

5. La valutazione di impatto acustico è necessaria anche per tutte le infrastrutture di trasporto individuale o collettivo (tutte le tipologie di strade di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, aviosuperfici, porti fluviali, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia).
6. La valutazione dovrà presentare tutti i contenuti previsti dalla Normativa Nazionale e Regionale di riferimento (D.G.R. 21 ottobre 2013, n. 857 "*Definizione criteri documentazione impatto acustico e relazione previsionale di clima acustico*").

Art. 4. Valutazione di clima acustico

- 1 La valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3) deve essere prodotta nel caso delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che necessitano di valutazione di impatto acustico.
- 2 Per le opere pubbliche, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra, deve essere presentata in due fasi distinte:
 - i. la prima, in sede di progettazione di fattibilità tecnica-economica e dovrà contenere: indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
 - ii. la seconda, in sede di progettazione esecutiva e dovrà contenere: una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che non rispettino i limiti di emissione o di immissione definiti nel P.C.C.A., devono presentare al SUAP Unione Valdera, apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, secondo i termini previsti dall'art. 22 del presente Regolamento e con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. 89/98 e dai regolamenti attuativi.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. e l'applicazione delle sanzioni.

TITOLO II. CANTIERI ED ATTIVITÀ TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 6. Criteri generali (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 11)

1. Nell'ambito del Piano Comunale di Classificazione Acustica sono state individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto nel rispetto dei criteri definiti nel D.P.G.R. 2/R/2014, art. 11.
2. Dal momento che è pertinenza del Comune la disciplina dell'utilizzo delle aree di cui al comma 1 e le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, i limiti interni a suddette aree sono stati definiti dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.G.R. 2/R/2014, art. 11 in:

85 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00;
80 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00.

Tali valori sono intesi come limite assoluto di immissione, senza l'applicazione del differenziale, in corrispondenza del perimetro esterno dell'area destinata dal P.C.C.A. a spettacolo temporaneo. All'esterno dell'area in questione valgono i limiti di cui al P.C.C.A. ed il differenziale è applicato.

3. Per le attività e manifestazioni di cui al presente Titolo, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento.
4. In tutti i casi, è responsabilità del soggetto richiedente la deroga assicurare un servizio di controllo e gestione della rumorosità di impianti e di eventuali avventori, provvedendo alla dispersione di capannelli e schiamazzi in luoghi non idonei.

Art. 7. Autorizzazioni per attività temporanee (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 15)

1. Il SUAP Unione Valdera provvede al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi cantieri edili, stradali ed assimilabili e spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, previa presentazione, almeno 30 giorni prima della data degli eventi programmati, di idonea richiesta tramite il portale STAR Regionale, corredata di tutta la documentazione necessaria come definita nel presente Regolamento (artt. 8, 9, 10, 11, 12).
2. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, nel caso in cui tali attività e manifestazioni non comportino il superamento dei valori limite stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), si intendono automaticamente autorizzate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (L. 447/95, art. 8, comma 5) che attesti il rispetto dei valori limite, resa a firma congiunta del Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del titolare/legale rappresentante dell'attività.

3. Le domande relative alle attività (quali cantieri edili, stradali o assimilabili, attività temporanee e manifestazioni), dovranno essere trasmesse al SUAP Unione Valdera utilizzando l'apposita modulistica da compilarsi direttamente sul portale STAR Regionale.
4. Qualora, nello svolgimento delle attività temporanee di cui sopra, sia previsto il superamento dei limiti presso ricettori sensibili scolastici, è vietata la concomitanza con l'orario delle attività didattiche, fatto salvo eventuali cantieri pubblici o di interesse pubblico. In questo caso sarà obbligo dell'impresa esecutrice provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per contenere il disagio all'attività didattica. Tali opere dovranno essere dettagliate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella documentazione di impatto acustico allegata alla richiesta di deroga, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 8. Deroga in forma semplificata (D.P.G.R. 2/R/2014, Allegato 4)

1. I commi successivi indicano le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata.
2. **CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI ubicati in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo (da intendersi entro un raggio di 100 metri)**

La deroga è concessa in forma semplificata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) **orario** dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi si svolge nelle seguenti fasce orarie:

PERIODO AUTUNNALE – INVERNALE (1° settembre – 28/29 febbraio)

Feriali: 8:00-20:00 senza orario di pausa

Festivi: 9:00-12:00 e 16:00-20:00

PERIODO PRIMAVERILE – ESTIVO (1° marzo – 31 agosto)

Feriali: 7:00-21:00 con pausa 12:00-14:00

Festivi: 9:00-12:00 e 16:00-21:00

- b) **limiti**: 70 dB(A) (**esterno**); 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne; nel caso di cantieri stradali il tempo di valutazione viene esteso a trenta minuti consecutivi.
- c) **durata** delle attività rumorose per cui è richiesta la deroga: massimo **20 giorni**.
- d) **giorni**: tutti i giorni feriali, fatti salvi casi specifici.

Per i cantieri edili in cui si rispettino le suddette condizioni e le cui attività oggetto di deroga abbiano una **durata fino a 5 giorni**, dovrà essere presentata una comunicazione al SUAP Unione Valdera, da conservare in copia presso il cantiere.

Nel caso di attività rumorose di cantiere di **durata superiore ai 5 giorni**, dovrà essere trasmessa al SUAP Unione Valdera, la domanda di autorizzazione con allegata una relazione a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprensiva di:

- tutti gli elementi da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori;
- attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 262/2002 e ss.mm.ii., con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.

3. ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

La deroga è concessa in forma semplificata nel rispetto di tutte seguenti condizioni:

- a) **orario** dell'attività: si dovrà svolgere nelle fasce orarie che il Comune, per gli effetti di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.G.R. 2/R/2014, stabilisce tra le 8:00 e le 24:00;
- b) **limiti esterni** all'area: devono essere rispettati i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione, differenziale di immissione) per i ricettori presenti;
- c) **limiti interni** all'area: sono definiti dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.G.R. 2/R/2014, art. 16, comma 7 in:
 - 85 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00
 - 80 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00

Tali valori sono intesi come limite assoluto di immissione, senza l'applicazione del differenziale, in corrispondenza del perimetro esterno dell'area destinata dal P.C.C.A. a spettacolo temporaneo.

In tali casi la domanda di autorizzazione va inoltrata al SUAP Unione Valdera con allegata una relazione a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprensiva dei seguenti elementi:

- attestazione del rispetto dei valori limite e delle fasce orarie di cui al comma 3, lettera c);
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

4. ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI da svolgersi in aree diverse da quelle di cui al comma 3, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo (da intendersi entro un raggio di 100 metri)

La deroga è concessa in forma semplificata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) **orario**: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
- b) **limiti**, da verificare presso il ricettore maggiormente esposto secondo le modalità di misura previste dalla normativa vigente (DM 16/03/1998):

IN AMBIENTE ESTERNO:

70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00

60 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00

IN AMBIENTI INTERNI:

65 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00

55 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00

IN AMBIENTE INTERNO strutturalmente collegato

nel caso di attività temporanee al chiuso:

60 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00

50 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00

c) **durata:** nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre:

- 30 giorni all'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V o VI;
- 25 giorni all'anno in aree di classe IV;
- 20 giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso.

Concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessiva di cui sopra, le autorizzazioni in deroga eventualmente rilasciate nella medesima area (ossia a carico degli stessi ricettori).

Per manifestazioni di **durata fino a 3 giorni** deve essere presentata una comunicazione al SUAP Unione Valdera tramite apposita modulistica, da conservare in copia presso la manifestazione.

Ove la singola manifestazione o attività abbia una durata **superiore ai 3 giorni**, alla relativa domanda va allegata una relazione a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale di cui all'art. 16 della L.R. 89/1998 comprensiva di:

- tutti gli elementi da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori;
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.

5. Ai fini della contabilizzazione dei giorni di deroga di cui all'art. 8, comma 4, lettera c), sarà istituito dal Comune di Pontedera o altro Ente pubblico, un registro georeferenziato delle autorizzazioni in deroga. Per area di interesse si intende la regione dello spazio interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e racchiude tutti i ricettori per i quali sono applicati i nuovi limiti fissati dalla deroga. L'estensione dell'area di interesse è definita dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato dal titolare/legale rappresentante dell'attività, sulla base delle caratteristiche delle sorgenti e dei luoghi interessati. In assenza di indicazioni in tal senso, l'estensione dell'area di interesse, sarà assimilata ad un raggio di 50 metri dal baricentro acustico delle sorgenti.

Art. 9. Deroga ordinaria (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 16)

1. Nel caso di attività, manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo, ivi comprese quelle di cantiere, per cui non sia possibile garantire il rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e che non rispettano le condizioni di autorizzazione automatica o di deroga semplificata, deve essere presentata domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ordinaria.
2. La richiesta di deroga deve essere corredata da una relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, descrittiva dell'attività che si intende svolgere e comprensiva di (D.P.G.R. 2/R/2014, All. 4, Paragrafo 4.1):
 - elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
 - per cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e ss.mm.ii., con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
 - durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
 - livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a) dell'All. 4, Paragrafo 4.1;
 - limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.
3. Nel caso di attività e manifestazioni a carattere temporaneo diverse dai cantieri, possono essere rilasciate, per la stessa area (ossia a carico degli stessi ricettori), autorizzazioni in deroga per un numero massimo di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna, non superiore a:
 - a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
 - i. 30 giorni per le aree di classe V e VI;
 - ii. 25 giorni per le aree di classe IV;
 - iii. 20 giorni per le aree di classe III;
 - iv. 15 giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5-bis e 5-ter, art. 16 del D.P.G.R. 2/R/2014.
 - b) se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:
 - i. 20 giorni in aree di classe V e VI;
 - ii. 15 giorni in aree di classe IV;
 - iii. 10 giorni in aree di classe III;
 - iv. 5 giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5-bis e 5-ter, art. 16 del D.P.G.R. 2/R/2014.
 - c) se al chiuso, 5 giorni da chiunque siano organizzate.

4. Relativamente alla categoria b), sarà possibile derogare il limite massimo di giorni per ciascuna area previa presentazione, nella relazione di impatto acustico, di adeguata motivazione soggetta ad approvazione da parte del SUAP Unione Valdera.
5. I limiti massimi di giorni indicati al comma 3, sono riferiti all'area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
6. La contabilizzazione dei giorni di deroga per ciascun ricettore interessato sarà effettuata nelle modalità previste dall'art. 8, comma 5.
7. Con l'autorizzazione in deroga è pertinenza dell'Ente preposto al rilascio:
 - a) stabilire la durata della deroga richiesta;
 - b) individuare puntualmente l'area in cui la deroga è consentita;
 - c) prescrivere le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività o della manifestazione.
8. L'autorizzazione in deroga in forma ordinaria è rilasciata dal SUAP Unione Valdera sia per quanto riguarda i cantieri che per altre attività, manifestazioni o spettacoli a carattere temporaneo, eventualmente previa acquisizione del parere delle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti - USL (D.P.G.R. 2/R/2014, art. 16, comma 5), le quali possono chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (*Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"*).

Art. 10. Manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico in aree di classe I e II

1. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico organizzate o patrociniate da enti locali e soggetti pubblici (D.P.G.R. 2/R/2014, artt. 5-bis e ter, così come modificati da D.P.G.R. 38/R/2014), l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*"Legge quadro sulle aree protette"*) e di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49 (*"Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale"*), nel rispetto di quanto previsto dalla L. 394/1991, dalla L.R. 49/1995, dal regolamento emanato con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (*"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*), dalla L.R. 6 aprile 2000, n. 56 (*"Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49"*) nonché previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area e a condizione che:
 - a) l'autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all'anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l'incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
 - b) la porzione dell'area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell'ambito dell'autorizzazione;

- c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell'evento.

Art. 11. Manifestazioni ricorrenti nel territorio Comunale

1. Il SUAP Unione Valdera, congiuntamente al Comune di Pontedera, potranno redigere e aggiornare una lista di eventi annuali riconosciuti come caratterizzanti il territorio svolti nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti o in anni successivi, per i quali si può rimandare alla relativa valutazione di impatto acustico già in possesso dell'Ente, dichiarando con apposita comunicazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00, che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla predetta valutazione.
2. Tale comunicazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data degli eventi programmati al fine del rilascio della deroga ordinario o in forma semplificata.
3. È fatta salva la facoltà del SUAP Unione Valdera di richiedere comunque una nuova documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "manifestazione ricorrente".

Art. 12. Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e/o di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. Le Imprese e gli Enti che possono intervenire nei casi sopra citati sono stabiliti dalla Direzione Mobilità del Comune di Pontedera, che ne approverà le modalità d'intervento con provvedimento dirigenziale.

TITOLO III. ALTRE ATTIVITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13. Disposizioni generali

1. Conformemente con quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana sono considerati, senza derogare dalla generalità, atti contrari alla quiete pubblica e, come tali, sono vietati: gli alterchi, le grida, gli schiamazzi, i suoni e/o rumori molesti, i canti non autorizzati, gli atti di molestia nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno quanto di notte.

Art. 14. Attività transitorie

1. Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.
2. In questo caso, per manifestazioni temporanee e/o attività rumorose di cantiere il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alle procedure di cui al TITOLO II° del presente Regolamento.

Art. 15. Macchine da giardino e macchine agricole

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito:
 - GIORNI FERIALI, escluso il sabato:
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
 - SABATO E GIORNI FESTIVI:
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni.
3. L'impiego di macchine agricole per la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito dalle ore 8:00 alle 21:00.
4. L'uso di cannoncini antivolatili è consentito alle aziende agricole dalle ore 9:00 alle 21:00, con pausa dalle 12:00 alle 14:00.

Art. 16. Pubblicità con mezzi mobili

1. La pubblicità tramite mezzi mobili e similari, è consentita nei giorni feriali e festivi esclusivamente dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Art. 17. Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 5 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 18. Spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

1. Per le emissioni acustiche prodotte dalle attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti non si applicano i limiti del presente regolamento; dovranno comunque essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 19. Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non menzionate negli articoli precedenti del presente Regolamento, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:
 - dal 1° GIUGNO al 30 SETTEMBRE compresi:
dalle ore 8:00 alle ore 21:00 con pausa dalle 12:00 alle 16:00
 - dal 1° OTTOBRE al 31 MAGGIO compresi:
dalle ore 8:00 alle ore 21:00 senza pausa

Art. 20. Esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore

1. Relativamente alle segnalazioni in materia di inquinamento acustico si fa riferimento a quanto previsto dalla Delib. G.R. n. 490 del 16/06/2014 "*Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL*". Tale Delibera contiene il modello di esposto da compilare per le seguenti casistiche da trasmettere al Comune:
 - a) Rumore prodotto da infrastrutture di trasporto;
 - b) Rumore prodotto da attività produttive, professionali e commerciali;
 - c) Rumore prodotto da attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto che impiegano macchinari rumorosi, in qualsiasi parte del territorio o nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione normativo e quindi dalla necessità di controllo da parte del Comune i seguenti casi:
 - a) I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc.);

- b) Le operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
 - c) L'utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche;
 - d) I condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
 - e) I servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.) limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - f) I problemi condominiali o di vicinato.
3. I casi di cui alle lettere d) e f) del precedente comma 2, sono configurati come casi da gestire nell'ambito del Codice Civile.

Art. 21. Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 89/98.
2. Il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. 15, 16, 17 e 19 del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con le seguenti modalità:

Infrazione	Sanzione
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dall'art. 15.	Min. 25 Euro - Max. 150 Euro se in orario diurno (06.00 -22.00); Min. 50 Euro - Max. 300 Euro se in orario notturno (22.00 – 06.00)
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio non conformi alle disposizioni dell'art. 15.	Min 25 Euro - Max 150 Euro
Uso di cannoncini antivolatili in difformità dagli orari consentiti dall'art. 15, comma 4.	Min. 50 Euro - Max. 300 Euro
Pubblicità tramite mezzi mobili e similari in difformità da quanto previsto dall'art. 16, comma 1.	Min. 50 Euro - Max. 300 Euro
Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art. 17	Min 25 Euro - Max 150 Euro
Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 19 fuori dagli orari e dai giorni consentiti	Min 50 Euro - Max 300 Euro

3. Per tutti gli altri casi si applica quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 89/98, fatto salvo l'art. 10 della L. 447/1995.
4. Chiunque, in assenza della prescritta Autorizzazione di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 500,00 ad euro 20.000,00*; alla stessa

sanzione soggiace il titolare dell'Autorizzazione, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

5. Il mancato adeguamento dell'intervento di risanamento di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro il termine prescritto dal successivo art. 22, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 500,00 ad euro 20.000,00*.
6. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, l'Ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione, può procedere alla revoca della stessa.
7. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, l'Ente preposto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 22. Disposizioni transitorie, finali e rinvio dinamico

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. A partire da tale data, tutte le attività rumorose svolte sul territorio comunale sono tenute a conformarsi alle disposizioni qui contenute.
2. Le deroghe concesse prima dell'entrata in vigore del Regolamento restano valide fino alla scadenza prevista. Le richieste di deroga presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento saranno valutate secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della richiesta.
3. I termini per la presentazione dei Piani Aziendali di Risanamento Acustico da parte delle imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente di cui al precedente art. 5, sono 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.